

CONVENZIONE

TRA

**CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
ITALIANO
C.U.S.I.**

E

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

TRA

CUSI
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO

con sede in Roma 00195 – Via A. Brofferio,7
di seguito denominato Contraente,

E

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

con sede in Milano 20156 – Viale Certosa, 222
di seguito denominata Società,

TRAMITE

SPORT & SICUREZZA S.r.l.

con sede in Firenze – Via Uguccione della Faggiola 7/rosso
di seguito denominata Agenzia,

CONVENZIONE

si conviene di stipulare la presente Convenzione allo scopo di fornire, a condizioni di particolare vantaggio, le seguenti coperture assicurative:

- la Responsabilità Civile verso Terzi e gli Infortuni a favore dei tesserati al CUSI.

DEFINIZIONI

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Contraente:

CUSI – CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Day Hospital:

la degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura.

Franchigia:

l'importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo (la franchigia può essere espressa in giorni o in percentuale).

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio:

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalità permanente.

Ingessatura:

mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura.

Istituto di cura:

ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

Premio:

la somma dovuta alla Società.

Ricovero:

la degenza comportante pernottamento nell'Istituto di cura.

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto:

percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società:

la Carige Assicurazioni S.p.A..

SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE

Art. 1. - DICHIARAZIONI

Le Parti dichiarano che:

- il testo della presente Convenzione;
- la Polizza R.C.T. n. 553.299.319;
- la Polizza Infortuni n. 553.299.318;

formano unico documento contrattuale redatto in tre esemplari e danno atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente in base a quanto in essi contenuto e negli eventuali documenti di modifica/integrazione concordati dalle parti.

Art. 2. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24 del 31/08/2009 e termina alle ore 24 del 31/08/2012.

In mancanza di disdetta data da una delle parti, da inviarsi con lettera Raccomandata AR con preavviso di almeno 60 giorni, la Convenzione è prorogata per la durata di un anno, e così successivamente.

Art. 3. PRECISAZIONI SUL TESSERAMENTO

- **Tesserato ordinario;** socio che partecipa alle attività promozionali sportive/ricreative/culturali/organizzate dal proprio CUS di appartenenza o dal CUSI;
- **Tesserato tecnico;** socio con qualifica di tecnico istruttore/cronometrista/giudice di gara/arbitro, abilitato dal CUSI e che svolge la propria funzione nell'ambito delle attività organizzate dal CUSI o dai CUS locali;
- **Tesserato Dirigente;** socio con qualifica di dirigente di Società CUSI o CUS locale, Direttore Tecnico o Direttore Sportivo.

Art. 4. COPERTURA ASSICURATIVA DELLE TESSERE

L'assicurazione è prestata a favore di tutti gli Associati che hanno aderito alla presente Convenzione mediante il tesseramento CUSI.

La copertura assicurativa è operante dalle ore 24:00 del giorno di adesione alla Convenzione, per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/08 dell'annualità sportiva riportata sulla tessera e/o nell'archivio tesserati tenuto sia dal CUSI, sia dalla sede periferica che ha provveduto al rilascio (CUS Locali).

Le tessere o l'elenco tesserati con indicazione dell'annualità sportiva 2008/2009, non costituiscono diritto alla presente assicurazione. Pertanto le garanzie sono applicabili per le tessere o per l'elenco tesserati riportanti annualità sportiva uguale o superiore al 2009/2010.

Il nominativo, il numero di tessera e la data di rilascio della tessera, devono risultare inoltre dall'archivio tesserati tenuto sia dal CUSI, sia dalla sede periferica che ha provveduto al rilascio (CUS Locali).

È data facoltà al Contraente di associare direttamente, senza il tramite di Associazioni, Società sportive. In questo caso il campo previsto nella tessera "Associazione/Società" rimarrà non compilato.

Art. 5. ADESIONE ALLA CONVENZIONE - ATTIVAZIONE GARANZIE BASE

L'Adesione alla Convenzione sarà operante dalle ore 24:00 del giorno in cui l'Agenzia SPORT & SICUREZZA S.r.l., con sede operativa in Firenze, Via U. della Faggiola, 7/Rosso, avrà ricevuto tramite fax al seguente numero 055/680313 o tramite posta elettronica al seguente indirizzo uc.segreteria@ucass.it o tramite il sito internet www.sportesicurezza.it, la comunicazione di adesione da parte dell'Associato o dalle sedi periferiche (CUS locali), contenente i seguenti dati:

- Nominativo, data e luogo di nascita del tesserato;
- Indirizzo completo di residenza;
- Codice Fiscale;
- Numero tessera;
- Data di rilascio tessera;

SEZIONE 2. CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.T.

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La presente polizza viene stipulata dalla Spett.le Contraente intendendosi per tale il "CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO" in nome proprio e nell'interesse dei propri tesserati. La garanzia della presente polizza è prestata in relazione alla sola responsabilità dei tesserati nello svolgimento dell'attività sportiva prevalentemente presso il proprio CUS di appartenenza e a qualsiasi attività svolta dai tesserati nell'ambito di tutte le competenze del Contraente e dei CUS Locali, così come definito dallo statuto che si allega e che forma parte integrante della presente polizza e di tutte le attività accessorie, complementari, collegate e/o conseguenti, comunque ed ovunque svolte secondo le diverse categorie di tesseramento indicate all'Art.3 della Sez. 1.

Art. 2. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT):

La Società, in riferimento a quanto stabilito al precedente art. 1), si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito di attività svolta in quanto tesserato CUSI ed in relazione alla specifica qualifica di tesserato. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 3. MASSIMALI ASSICURATI PER LA GARANZIA R.C.T.

- € 1.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
- € 1.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
- € 1.000.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

Art. 4. SCOPERTO/FRANCHIGIE

In caso di danno risarcibile, di ciascun danno resterà a carico degli Assicurati Euro 200,00, salvo scoperti e/o franchigie di maggiori importi ove previsti

Art. 5 PRECISAZIONI

Pluralità di assicurati

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Esclusioni

Dalla garanzia si intendono esclusi i:

- danni cagionati a terzi dall'utilizzo di impianti ed attrezzature del CUS;
- danni dovuti a morte/lesioni fisiche cagionati ai partecipanti alle attività sportive che comportano il contatto fisico.

Precisazioni

I danni da interruzione o sospensioni di attività, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, sono compresi in garanzia fino alla concorrenza del sottolimito di Euro 500.000,00 per sinistro/anno, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 per sinistro.

SEZIONE 3. CONDIZIONI PARTICOLARI INFORTUNI

Art. 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1 È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

1.2 L'assicurazione vale, con le limitazioni indicate all'Art. 1.4 Sezione A delle Norme che Regolano l'Assicurazione Infortuni, per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività sportive, promozionali, ricreative e culturali organizzate dal C.U.S.I. o dai CUS costituiti presso ogni Sede Universitaria, in Italia o all'estero;
- durante la partecipazione agli allenamenti, prove, manifestazioni e trasferimenti necessari per la partecipazione alle competizioni svolte sotto l'egida del CUSI, dei CUS e delle Federazioni sportive nazionali in qualità di tesserati;
- di ogni altra attività effettuata all'interno degli impianti di proprietà, in gestione, comodato od uso di qualunque genere da parte del CUSI o dei CUS

Sono compresi in garanzia anche:

- 1) gli infortuni subiti in conseguenza di aggressioni per motivi sportivi: la garanzia è altresì estesa agli eventi occorsi in occasione di tumulti popolari od aggressioni per motivi politici o sindacali, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- 2) le conseguenze di strappi e sforzi muscolari, le ernie traumatiche, nonché le rotture sottocutanee tendinee e muscolari, distaccamenti di retina ed ernie discali vertebrali;

Art.2 GARANZIA BASE - SOMME MASSIME ASSICURATE PER PERSONA:

Caso Morte	Invalità Permanente	Diaria ricovero da infortunio	Rimborso spese mediche da infortunio
€80.000,00	€80.000,00	€35,00	€3.000,00

Art 3. FRANCHIGIA

Il capitale assicurato per Invalidità Permanente è soggetto alle seguenti franchigie assolute:
5% sul capitale assicurato.

Pertanto sul capitale assicurato per Invalidità Permanente pari od inferiore al 5%, non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Permanente superiore al 5%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota eccedente il 5%;

SEZIONE 4. GARANZIE INTEGRATIVE INFORTUNI

Art. 1. ATTIVAZIONE GARANZIE INTEGRATIVE

Le garanzie connesse alle tessere BASE possono essere ampliate all'atto dell'acquisto della tessera o nel corso della stagione sportiva.

Le Garanzie Integrative saranno operanti dalle ore 24:00 del giorno in cui l'Agenzia SPORT & SICUREZZA S.r.l., con sede operativa in Firenze, Via U. della Faggiola, 7/Rosso, avrà ricevuto tramite fax al seguente numero 055/680313 o tramite posta elettronica al seguente indirizzo uc.segreteria@ucass.it, o tramite il sito internet www.sportesicurezza.it la comunicazione, da parte del Contraente o dalle sedi periferiche (CUS locali), contenente l'elenco dei nominativi per i quali deve essere prestata l'assicurazione con l'indicazione dei seguenti dati:

- **Nominativo, data e luogo di nascita del Tesserato;**
- **Indirizzo completo di residenza**
- **Codice Fiscale;**
- **Copia o numero della tessera CUSI**
- **Data di rilascio della tessera.**

Le garanzie previste dalle formule INTEGRATIVE hanno la medesima scadenza delle garanzie delle tessere BASE.

Nel caso in cui il titolare (persona fisica) di una Tessera BASE, opti in corso di anno per la forma Integrativa di cui sopra, dovrà corrispondere l'intero premio annuale a prescindere dal giorno della sottoscrizione dell'Integrativa e senza possibilità di compensazione con il premio della Tessera BASE.

Il numero minimo di adesioni per ciascun CUS locale non potrà essere inferiore a 50 nominativi.

Art. 2 GARANZIE INTEGRATIVE - SOMME MASSIME ASSICURATE PER PERSONA:

Capitale assicurato per Invalidità Permanente e Rimborso spese a seguito di infortunio, in aggiunta a quanto prestato della garanzia base.

Invalidità Permanente	Diaria per applicazione Apparecchi di contenzione	Rimborso spese a seguito di infortunio
€80.000,00	€30,00	€3.000,00

Art. 3 FRANCHIGIA

**Il capitale assicurato per Invalidità Permanente è soggetto alle seguenti franchigie assolute:
5% sul capitale assicurato**

Pertanto sul capitale assicurato per Invalidità Permanente pari od inferiore al 5%, non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Permanente superiore al 5%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota eccedente il 5%;

SEZIONE 5. SINISTRI

Art. 1. DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia deve essere trasmessa dall'assicurato (o dai suoi aventi causa), a pena di decadenza, entro 30 giorni (lavorativi) da quando ne ha avuto conoscenza, inviando apposito

modulo di denuncia sinistro tramite lettera raccomandata o in alternativa via fax, al seguente indirizzo:

**CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.
AGENZIA SPORT & SICUREZZA
Via Uguccione della Faggiola 7/rosso
FIRENZE**

In caso di sinistro, la data di rilascio indicata sulla Tessera e/o indicata nell'archivio tesserati tenuto sia dal CUSI che dalla sede periferica che ha provveduto al rilascio, dovrà essere anteriore alla data del sinistro.

Nel caso in cui la data del sinistro risulti antecedente alla data della scelta della Garanzia INTEGRATIVA la Società riterrà la garanzia Integrativa non operante.

La Società si riserva di richiedere in copia o in visione al Contraente le registrazioni sociali e tutti gli altri documenti ritenuti probanti ai fini della liquidazione dei sinistri.

In caso di sinistro, la denuncia va confermata con firma di presa visione da parte del Presidente del CUS o del CUSI di appartenenza

Il Contraente si impegna a produrre, se richiesto, i documenti di cui sopra agli incaricati della Società, nonché a permettere verifiche e controlli, attinenti al sinistro, da parte della Società stessa.